

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ - CUG
DELL'ALMA MATER STUDIORUM-UNIVERSITÀ DI BOLOGNA**
(emanato con DR n. 257/2013 del 09.04.2013 – pubblicato nel BU n. 201 del 15.04.2013)

Indice sommario

Art. 1 - Costituzione e finalità

Art. 2 - Composizione del CUG

Art. 3 - Designazione dei componenti – Durata del CUG - Cessazione dall'incarico

Art. 4 - Funzioni del CUG

Art. 5 - Modalità di svolgimento delle attività del CUG

Art. 6 - Attività di comunicazione e di informazione

Art. 7 - Risorse e strumenti

Art. 8 - Disposizioni finali

Articolo 1

Costituzione e finalità

- 1.** È costituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni - CUG.
- 2.** Il CUG svolge la propria attività in favore di tutto il Personale dell'Ateneo, compreso il personale non strutturato operante a vario titolo nell'Ateneo.
- 3.** Il CUG opera per il benessere lavorativo ed organizzativo del Personale dell'Ateneo, in continuità con le attività e i progetti posti in essere dai preesistenti Comitati paritetici sul fenomeno del *mobbing* e Comitato per le pari opportunità.

Art. 2

Composizione del CUG

- 1.** Il CUG è un organismo paritetico costituito da rappresentanti del Personale e da rappresentanti dell'Ateneo.
- 2.** Il numero complessivo dei componenti del CUG è determinato nel seguente modo:
 - a) **rappresentanti del Personale:** numero dei rappresentanti del Personale corrispondente al numero delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 57 d.lgs. n. 165/2001, che designano ciascuna un componente;

- b) **rappresentanti dell'Ateneo**: tenuto conto del numero fissato in base alla lett. a) del presente comma e delle previsioni dell'art.14 dello Statuto, un uguale numero di rappresentanti è stabilito per l'Ateneo, in considerazione delle diverse tipologie di personale operante nell'Università, ivi inclusa la componente in regime di diritto pubblico.

3. La composizione fissata in base ai commi 1 e 2 del presente articolo permane fino alla naturale scadenza del CUG.

4. Il CUG opera a tutti gli effetti anche in caso di incompleta composizione, a condizione che il numero dei componenti designati costituisca almeno la metà più uno del numero dei componenti previsti in base al presente Regolamento.

Art. 3

Designazione dei componenti - Durata del CUG - Cessazione dall'incarico

1. Ciascuna Organizzazione Sindacale rappresentativa ai sensi degli artt. 40 e 43 d.lgs. n. 165/2001, designa un rappresentante del Personale di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) del presente Regolamento.

2. I rappresentanti dell'Ateneo di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) del presente Regolamento sono designati dal Rettore, sentito il Senato Accademico, tenendo conto delle esperienze professionali e delle specifiche competenze nelle tematiche delle pari opportunità, della valorizzazione delle differenze di genere, del benessere organizzativo e del contrasto della violenza morale o psichica nei luoghi di lavoro. Il Rettore può acquisire in via preventiva i *curricula* degli aspiranti attraverso una procedura di interpello rivolta a tutto il personale dell'Ateneo, diretta a valutare il possesso dei requisiti di idoneità, capacità ed esperienza nelle materie di competenza del CUG.

3. La composizione complessiva del CUG deve assicurare la presenza paritaria di entrambi i generi nonché un'equilibrata presenza del Personale operante nelle varie sedi dell'Ateneo.

4. I componenti del CUG rimangono in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta. Al termine del mandato, essi continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo CUG. Nel caso in cui, nel corso del mandato, un componente cessi dall'incarico per una qualunque causa secondo il comma 7 del presente articolo, è sostituito da altro componente, in rappresentanza del Personale o dell'Ateneo, secondo le modalità disciplinate nei commi 1 e 2 del presente articolo. I componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del CUG.

5. La nomina del CUG è disposta con decreto del Rettore.

6. Il Presidente del CUG è nominato dal Rettore nell'ambito dei rappresentanti dell'Ateneo, in possesso di elevate capacità ed esperienze nelle materie di competenza del CUG. Il Presidente, a sua volta, designa il Segretario e il Vicepresidente. Il Presidente resta in carica per la durata del mandato del CUG e può ricoprire la carica per non più di due mandati consecutivi. Egli

rappresenta il CUG, convoca le riunioni e le presiede, stabilisce l'ordine dei giorni delle riunioni, tenendo conto delle proposte dei componenti.

7. La cessazione dall'incarico di componente del CUG avviene:

- a) per cessazione del rapporto di lavoro o d'impiego con l'Ateneo;
- b) per comando o distacco presso altro Ente;
- c) per dimissioni volontarie dalla carica.

Art. 4

Funzioni del CUG

1. Il CUG ha funzioni propositive, consultive e di verifica per lo sviluppo della cultura delle pari opportunità, della valorizzazione del benessere lavorativo e contro le discriminazioni, nell'ambito delle competenze previste dalla legge e dall'art. 14 dello Statuto di Ateneo. Si avvale dei servizi dell'Ateneo dedicati alla promozione del benessere lavorativo e opera in collaborazione con il/la Consigliere/a di Fiducia dell'Ateneo. Nello svolgimento delle proprie funzioni può avvalersi, inoltre, della collaborazione dell'Ufficio del/la Consigliere/a di Parità territorialmente competente per lo scambio di informazioni e buone prassi, la realizzazione di accordi di cooperazione, iniziative e progetti condivisi in ambiti specifici.

2. Nell'ambito delle competenze riconosciute dalla legge e dallo Statuto di Ateneo, il CUG può svolgere, in particolare, i compiti di seguito indicati:

- a)** proporre piani di azioni positive per favorire la parità di trattamento sul lavoro e la cultura delle pari opportunità, anche in rapporto alle iniziative e agli strumenti che l'Ateneo potrà adottare ai sensi dell'art. 2.6, lett. b) dello Statuto di Ateneo;
- b)** proporre azioni e progetti volti a favorire le condizioni di benessere lavorativo, quali le indagini conoscitive e di clima idonei a conoscere, prevenire e rimuovere le discriminazioni di qualsiasi natura, il disagio psicologico e il mobbing;
- c)** fornire pareri non vincolanti sui piani di formazione del personale, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione vita-lavoro;
- d)** svolgere attività di verifica sui risultati delle azioni positive, sulle buone pratiche in materia di pari opportunità, sulle politiche di promozione del benessere sul lavoro, anche attraverso la proposta agli organismi competenti di piani formativi .

4. Le proposte formulate dal CUG sono trasmesse all'Amministrazione e agli organismi di rappresentanza sindacale dell'Ateneo.

5. Il CUG redige entro il 30 marzo di ogni anno una relazione sull'attività svolta, riferita all'anno precedente, che è trasmessa agli Organi di Ateneo e ai Dipartimenti della Funzione Pubblica e delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 5

Modalità di svolgimento delle attività del CUG

1. Il CUG si riunisce in seduta ordinaria ogni quattro mesi, mediante convocazione comunicata con preavviso di almeno otto giorni lavorativi. Il CUG può essere convocato in via straordinaria su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei componenti, con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi.
2. Le sedute sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. La verbalizzazione della seduta è a cura del Segretario.
3. Il CUG, su richiesta di uno o più componenti, può invitare a partecipare alle sedute anche persone esterne all'Ateneo e può avvalersi di esperti scelti tra il personale dell'Ateneo, i quali partecipano alle sedute a titolo consultivo, senza diritto di voto.

Art. 6

Attività di comunicazione e di informazione

1. Il CUG informa periodicamente sulle proprie attività e proposte attraverso un'area dedicata sul Portale web dell'Ateneo.
2. La relazione annuale sull'attività del CUG, prevista dall'art. 4 comma 5 del presente Regolamento, è pubblicata nell'area dedicata sulla rete *intranet*.

Art. 7

Risorse e strumenti

1. Il CUG dispone, su prenotazione in tempo utile, di una sala idonea per lo svolgimento delle proprie sedute.
2. Il Consiglio di Amministrazione può destinare, su proposta del Rettore, un fondo annuo per lo svolgimento delle attività istituzionali del CUG, il cui ammontare è definito in sede di bilancio di previsione. Il CUG dispone dello stanziamento tenuto conto dei vincoli e dei limiti di spesa imposti dalla normativa vigente.

Art. 8

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore e ha efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il "*Regolamento per la costituzione e il funzionamento del Comitato per le pari opportunità dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna*" (emanato con Decreto Rettorale n. 18163 del 11/4/2008) e il "*Regolamento*

Alma Mater Studiorum-Università di Bologna

NormAteneo

- sito di documentazione sulla normativa di Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

per il funzionamento del Comitato Paritetico sul fenomeno del Mobbing" (emanato con Decreto Rettorale n. 18158 del 11/4/2008).